

CRITERI NON AMMISSIONE (classe successiva/Esame di Stato) – **Scuola Secondaria di I grado**

Anche ove siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge (articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017), vale a dire:

- **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe
- **assenza di irrogazione della sanzione disciplinare** di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)
- **partecipazione a tutte le prove Invalsi** (per la scuola secondaria di I grado)

in sede di scrutinio finale, con adeguata motivazione e decisione, presa all'unanimità per la Scuola Primaria e a maggioranza per la Scuola Secondaria di I grado, **il Consiglio di Classe può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva o all'Esame di Stato nel caso di:**

- 1) mancato raggiungimento del **livello minimo di apprendimento (6) in almeno 4 discipline**
- 2) nonostante le assenze siano lievemente sotto la soglia prevista dalla legge per la non ammissione, la frequenza particolarmente irregolare/discontinua delle lezioni e delle altre attività didattiche programmate (uscite didattiche, laboratori, attività di progetto ecc.) **non ha permesso una corretta e completa valutazione** da parte dei docenti
- 3) qualora l'alunno/a sia incorso nella **sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame**, come previsto dal disposto combinato del D.Lgs 62/2017, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 s.m.i., dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, del DPR 134/2025.
- 4) Qualora venga attribuito un **voto inferiore a 5 nel comportamento** come previsto dal disposto combinato del D.Lgs 62/2017, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 s.m.i., dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, dei DPR 134 e 135/2025. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico.

Il voto di comportamento fa media.

Criteri per determinare il voto di ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato**, un **voto di ammissione espresso in decimi**.

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (come da criteri sopra indicati), può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza, il Collegio dei Docenti ha stabilito che **il voto di ammissione è ottenuto dalla media aritmetica ponderata delle valutazioni finali** (secondo quadrimestre), **ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado**, secondo la seguente incidenza:

- **10% media voti I anno (con 2 decimali)**
- **10% media voti II anno (con 2 decimali)**
- **80% media voti III anno (con 2 decimali)**

Nel caso di alunni NAI arrivati lo scorso anno, vengono prese in considerazione le valutazioni del II e III anno, con incidenza rispettivamente del 10% e 90%.

Nel caso di alunni NAI arrivati quest'anno, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'ultimo anno, con incidenza al 100%.

Nel caso di alunni trasferiti da altra scuola italiana, si chiedono le valutazioni degli anni precedenti per fare la media.

Il voto di comportamento fa media.

La media così ottenuta viene arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.